

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta comincia alle 9,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del regolamento, i deputati Alberta de Simone, Fratta Pansini, Marinello, Masini, Gerardo Oliverio, Romele, Stramaccioni e Villani Miglietta sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Nieddu, Stagno d'Alcontres, Scherini, Tamburro, Lulli, Lavagnini, Ottone e Maggi.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Collavini ed altri; Preda ed altri: Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (31-2743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri: « Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino ».

Ricordo che la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2006, ha approvato, in linea di principio, gli emendamenti proposti dal relatore, sui quali le Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio e finanze hanno espresso parere favorevole o nulla osta.

Nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha chiesto un rinvio della votazione definitiva degli articoli del provvedimento.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo, onorevole Delfino, ad illustrare l'esito degli approfondimenti effettuati.

TERESIO DELFINO, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Signor presidente, come ho già dichiarato nella seduta precedente, con riferimento alle questioni ancora aperte cui avevo fatto cenno e superando i diversi profili problematici che possono costituire, comunque, materia di eventuali ulteriori interventi legislativi, vorrei confermare alla Commissione l'indirizzo del ministero, che è favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

Al fine di evitare ulteriori ripercussioni sull'iter procedurale parlamentare, proponrei alla Commissione soltanto una modifica che, rispetto ai tempi restanti della legislatura, non dovrebbe creare particolari difficoltà.

Rispetto al testo in esame, proponrei alla Commissione e al relatore di sopprimere il comma 4-bis dell'articolo 15. Conseguentemente, dovrà essere emendato il testo dell'articolo 36 del provvedimento, come risultante dall'emendamento interamente sostitutivo approvato in linea di principio dalla Commissione, sopprimendo il comma 1-bis, che reca le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 15.

Come ho già chiarito, ieri sera, al presidente della Commissione in merito ad alcune osservazioni riguardanti (da qui una preoccupazione che desidero esprimere) un eventuale aggravio di costi derivanti da una serie di disposizioni inserite

nel provvedimento in oggetto, credo che il confronto più volte maturato con la filiera possa essere politicamente superato.

Sulla base di ciò, ove la Commissione ed il relatore aderiscano alla richiesta di sopprimere le disposizioni sopra citate, concernenti l'aceto balsamico di Modena, il Governo abbandonerebbe definitivamente per questa legislatura diversi altri elementi rappresentati in sede tecnica e confermerebbe la volontà di concludere l'esame in sede legislativa del provvedimento. Mi auguro che la Commissione possa accogliere queste indicazioni.

Peraltro, ieri sera, a seguito di un'ulteriore verifica, ho constatato che il confronto con la Commissione europea in ordine al riconoscimento dell'indicazione geografica protetta ha compiuto un sostanziale passo in avanti con l'espressione di un primo parere favorevole sulla richiesta italiana che, da tempo, è oggetto di discussione; peraltro, l'intervento normativo pregiudicherebbe una positiva conclusione.

PRESIDENTE. Avverto che il rappresentante del Governo ha presentato l'emendamento 15.6 (*vedi allegato 1*).

Ricordo che l'approvazione di tale emendamento, in quanto soppressivo di una disposizione che non ha implicazioni sulla disciplina di altri profili contemplata dal provvedimento, non richiede l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Infine, propongo alla Commissione di rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti.

Chiedo all'onorevole Collavini se accetti la richiesta del Governo di sopprimere il comma 4-bis dell'articolo 15 ed il comma 1-bis dell'articolo 36; in tal caso, il Governo darebbe il via libera alla prosecuzione dell'esame in sede legislativa.

MANLIO COLLAVINI, Relatore. Sta bene, presidente. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo e preannuncio che riformulerò il mio emendamento riferito all'articolo 36, in modo da accogliere la richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere il comma 1-bis.

ALDO PREDA. Presidente, accolgo la proposta di modifica avanzata dal Governo, tuttavia non comprendo le ragioni per le quali il rappresentante del Governo richieda la soppressione del comma 4-bis dell'articolo 15, poiché risulterebbe incompatibile con la normativa comunitaria.

Come è già stato evidenziato nella seduta di ieri, il testo del suddetto comma rimette ad un futuro decreto del ministro delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle caratteristiche di composizione e delle modalità di preparazione dell'aceto al quale viene riservata la denominazione di « aceto balsamico di Modena ». In tal modo, per un verso, viene affermata l'esigenza di principio di tutelare il prodotto in questione, per l'altro, si demanda al ministero una definizione delle caratteristiche del prodotto tutelato che naturalmente dovrà essere conforme alla normativa comunitaria e, specificamente, agli esiti della procedura per il riconoscimento della indicazione geografica protetta. Peraltro, i gruppi dell'opposizione, dal momento che finora hanno espresso un sostegno unanime al provvedimento in esame, voteranno a favore anche dell'emendamento presentato dal Governo, con l'auspicio che il provvedimento stesso possa giungere all'approvazione anche da parte del Senato e, di conseguenza, diventare legge, in modo da corrispondere alle forti aspettative di tutta la filiera.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 1-bis che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.11 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento 5.11 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento 6.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento 7.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento 8.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento 9.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento 10.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento 13.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti 15.4 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio e 15.6 del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 15.4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15.6 del Governo.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 15.6 del Governo, deve ritenersi precluso l'emendamento 15.5 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Pongo in votazione l'articolo 15, come modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame all'articolo 18 e dell'emendamento 18.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 25 è stato soppresso nel corso dell'esame da parte della Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 26 e dell'emendamento 26.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28 e dell'emendamento 28.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29 e dell'emendamento 29.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30 e dell'emendamento 30.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 31 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32 e dell'emendamento 32.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34 e dell'emendamento 34.2 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 35 e dell'emendamento 35.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

MANLIO COLLAVINI, Relatore. Signor presidente, ho presentato una riformula-

zione del mio emendamento 36.1, già approvato in linea di principio dalla Commissione (*vedi l'allegato 1*).

Rispetto al testo iniziale della proposta emendativa, la riformulazione comporta esclusivamente la soppressione del comma 1-bis, che è direttamente consequenziale all'approvazione dell'emendamento 15.6 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 36.1 del relatore, nel testo riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 37 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 38 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 39 e dell'emendamento 39.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 40 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 41 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 42 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 43 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 44 e dell'emendamento 44.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 45 e dell'emendamento 45.1 del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 45-bis che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 46 e dell'emendamento 46.1 del relatore, già

approvato dalla Commissione in linea di principio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 46, come modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento TIT.1 del relatore, già approvato in linea di principio dalla Commissione. L'emendamento modifica il titolo del provvedimento in esame.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento è stata presentata una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2), di cui raccomando l'approvazione ai fini di una migliore formulazione tecnica del testo.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.

Avverto, altresì che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul testo unificato delle proposte di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Collavini ed altri; Preda ed altri: « Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino » (31-2743).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
<i>Hanno votato sì</i>	<i>25</i>

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Borrelli, Collavini, de Ghislazoni Cardoli, Nieddu, Stagno d'Alcontres, Grimaldi, Jacini, La Grua, Losurdo, Scherini, Tamburro, Misuraca, Nardini, Lulli, Patarino, Preda, Rava, Ricciuti, Lavagnini, Rossiello, Scaltritti, Sedioli, Ottone, Maggi e Zama.

La seduta termina alle 9,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 17 febbraio 2006.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda).

ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI

ART. 15.

Sopprimere il comma 4-bis.

15. 6. Il Governo.

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36. (*Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti*). 1. Chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 15, commi 1, 1-bis, 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.

1-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo articolo 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.

1-ter. Chiunque detiene nei locali di cui all'articolo 17, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75

euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

a) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 15, comma 4;

b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 21;

d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti le prescrizioni stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

e) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di (...) aromatizzato » per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 22.

3. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 16,

comma 01, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:

a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;

c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:

a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3;

b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

6. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.

7. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste ai sensi dei medesimi commi è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro.

8. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo articolo 23, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

36. 1. Il Relatore. (*nuova formulazione*).

ALLEGATO 2

Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l'OCM del mercato del vino (testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda).

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « contestualmente all'introduzione del prodotto » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali »;

all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « 10 chilogrammi » con le seguenti: « 15 chilogrammi »;

all'articolo 27, sostituire la rubrica con la seguente: « Detenzione dei prodotti chimici »;

all'articolo 35, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: « chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9 »;

al medesimo articolo 35, comma 8, sopprimere le parole: « o del prodotto »;

all'articolo 36, comma 2, lettera d), dopo le parole: « degli aceti » aggiungere la seguente: « aromatizzati »;

all'articolo 40, sostituire le parole: « 35, commi 3, 11 e 12 e 36, comma 1, » con le seguenti: « 35, commi 3, 11, 13, e 36, commi 1, 3, 4, »;

all'articolo 46, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: « e il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini » fino alla fine della lettera.

